



Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE MARCHE

Via Schiavoni, snc - 60131 ANCONA
CENTRALINO: 071 285601 - FAX: 071 28560403

sito internet: marche.lnd.it
e-mail: c5marche@lnd.it
pec: c5marche@pec.figcmarche.it
Telegram: <https://t.me/lndmarchec5>

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 70 del 08/01/2026

CALCIO A CINQUE

SOMMARIO

SOMMARIO	1
COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.	1
COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.	1
COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE	2
COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE MARCHE	2

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

CIRCOLARE N. 25 DEL 05.01.2026

Si pubblica, per opportuna conoscenza copia della Circolare n. 36-2025 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., avente per oggetto:

“Legge di Bilancio 2026, n. 199, del 30 dicembre 2025”

CIRCOLARE N. 26 DEL 05.01.2026

Si pubblica, per opportuna conoscenza copia della Circolare n. 01-2026 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., avente per oggetto:

“D.L. 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia termini normativi – Saggio interessi legali anno 2026 – Tabelle ACI 2026”

CIRCOLARE N. 27 DEL 07.01.2026

Si pubblica, per opportuna conoscenza copia della Circolare n. 02-2026 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., avente per oggetto:

“Anno 2026 – Principali scadenze fiscali”

COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE MARCHE

Per tutte le comunicazioni con la Segreteria del Calcio a Cinque - richieste di variazione gara comprese - è attiva la casella e-mail c5marche@Ind.it; si raccomandano le Società di utilizzare la casella e-mail comunicata all'atto dell'iscrizione per ogni tipo di comunicazione verso il Comitato Regionale Marche.

RICHIESTA VARIAZIONE GARE – NUOVA PROCEDURA

Non saranno rinviate gare a data da destinarsi.

Tutte le variazioni che non rispettano la consecutio temporum data dal calendario ufficiale non saranno prese in considerazione (es. non può essere accordato lo spostamento della quarta giornata di campionato prima della terza o dopo la quinta).

Le variazioni dovranno pervenire alla Segreteria del Calcio a Cinque tramite il **Portale Servizi LND** (<https://portaleservizi.Ind.it>) menu **Programmazione Gare** con tutta la documentazione necessaria, compreso l'assenso della squadra avversaria, inderogabilmente **entro le ore 23:59 del martedì antecedente la gara o entro le 72 ore in caso di turno infrasettimanale**. Decorso tale termine il portale bloccherà ogni istanza di richiesta variazione.

Per il cambio del campo di gioco e la variazione di inizio gara che non supera i 30 minuti non è necessaria la dichiarazione di consenso della squadra avversaria.

Al fine della tutela della regolarità dell'attività sportiva, non sono consentite, per alcun motivo, inversioni di campo.

NUOVA PROCEDURA

Tutte le variazioni gare saranno gestite tramite il **Portale Servizi LND** raggiungibile sia dall'area società (selezionare la voce “Portale Servizi” nel menu principale) che dal seguente indirizzo <https://portaleservizi.Ind.it>

Le richieste di variazione dovranno essere prodotte entrando nel menu “**Programmazione Gare**” e cliccando successivamente “**Lista Gare**”. Il sistema genererà l'elenco in ordine cronologico di tutte le gare interne della propria società.

Per ogni gara è possibile modificare data, orario e campo di gioco. Al fine di facilitare la ricerca, il portale permette di filtrare le gare così da isolare uno o più campionati, squadre, attività, stato o periodo.

Per apportare variazioni alle gare, che sia data, orario o campo di gioco, la **Società ospitante** deve cliccare sulla gara scelta all'interno dell'elenco, così da aprire la schermata “Modifica Gara” dove è possibile effettuare la richiesta.

All'interno della gara selezionata, oltre a consultare gli estremi della gara da modificare e i contatti della squadra ospite, si possono:

- **variare il campo di gioco;**
- **variare il giorno di gioco;**
- **variare l'orario di gioco;**
- segnalare se la variazione è stata richiesta dalla squadra ospite;
- scrivere la motivazione della richiesta.

Qualora l'istanza di variazione non sia conforme per le tempistiche e i criteri di cui al paragrafo "Spostamento Gare" del presente C.U., il sistema segnalerà l'errore in basso a destra con la relativa motivazione.

Non appena la richiesta di variazione sarà stata presentata dalla società ospitante, arriverà una notifica alla società ospitata sia a mezzo e-mail che all'interno del Portale Servizi LND.

La **Società ospitata**, alla voce "Richieste pervenute" all'interno del menu "Programmazione Gare" del Portale Servizi LND potrà consultare la richiesta di variazione proveniente dall'ospitante; nella colonna "azioni" appariranno due pulsanti: "accetta" e "rifiuta", con la possibilità di scrivere una motivazione.

Dal momento in cui la richiesta di variazione gara è stata approvata dal Comitato Regionale Marche, la stessa non è più modificabile né annullabile.

Il portale servizi LND è accessibile anche tramite app – scaricabile su tutti i dispositivi IOS e Android – inserendo le stesse credenziali utilizzate per l'Anagrafe Federale e per l'area società LND.

Ogni qualvolta una società riceve una richiesta di variazione gara, al presidente o soggetto delegato arriva una mail, ed anche una notifica push sul proprio smartphone nel caso di app scaricata. Si può inserire l'impostazione per far recapitare la mail e/o notifica anche ad altri dirigenti della società.

LEGENDA

Nella colonna "**Stato**" è presente un disco di colore variabile:

- *Bianco*: nessuna richiesta di variazione, i dati indicati corrispondono a quelli originali del calendario ufficializzato;
- *Giallo*: richiesta di variazione in corso;
- *Verde*: richiesta accettata dalla società ricevente;
- *Rossa*: richiesta rifiutata dalla società ricevente;
- *Blu*: gara definitiva. I giorni di anticipo, stabiliti dai singoli comitati regionali, necessari per effettuare una variazione risultano scaduti, oppure una variazione è stata apportata e/o approvata d'ufficio dal C. R. di riferimento;
- *Nero*: gara ufficializzata. Il C. R. di riferimento ha approvato una variazione, con la conseguente designazione di un arbitro ufficiale (ove previsto).

Nella stessa colonna compare un segnale di alert in arancione in caso di:

- sovrapposizione di orario con altra gara;
- sovrapposizione di campo con altra gara;
- mancata accettazione da parte di una delle due società coinvolte;
- impianto indicato non omologato.

CALCIATORI FORMATI IN ITALIA

Si ribadisce che nelle gare valevoli per i Campionati Regionali Calcio a Cinque Serie C1, Serie C2, Serie D e relative Coppe, è **fatto obbligo alle Società di impiegare al massimo 1 (uno) giocatore non formato.**

Per giocatori "formati" si intendono quei giocatori che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

- a) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento 18° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 Giugno 2017;
- b) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 Giugno 2018;
- c) siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato;
- d) risultino residenti in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età.

Tutte le Società sono pregate di **controllare** se i propri **calciatori** presenti nel **tabulato calciatori dilettanti** consultabile all'interno dell'Area Società LND alla voce "Tesseramento dilettanti" **siano in possesso o meno della qualifica di "Calciatore formato in Italia"**.

Qualora un calciatore non abbia la qualifica di "Calciatore formato in Italia", ma sia in possesso dei requisiti richiesti, le Società possono richiederla secondo la seguente procedura:

MODALITA' RICHIESTA QUALIFICA DI "CALCIATORE FORMATO IN ITALIA"

Per la formalizzazione della qualifica di calciatore formato in Italia, le società devono farne specifica richiesta all'interno dell'Area Società LND.

Per richiedere tale qualifica devono procedere come segue:

- entrare nella riservata Area Società
- scegliere la tendina "Tesseramento dilettanti"
- scegliere l'opzione "Dichiarazione Residenza Calciatori per Formazione"
- selezionare il calciatore ed inserire la data di inizio della residenza in Italia
- allegare il **certificato di residenza storico** del calciatore in questione
- firmare elettronicamente la pratica

CONVALIDA DELLA PRATICA

Il Comitato Regionale Marche, attesa la rispondenza dei documenti inviati, provvederà a convalidare la pratica e conseguentemente la qualifica di formato diviene efficace in ambito federale con decorrenza dalla data della firma elettronica apparso la dicitura "formato in Italia" nei tabulati della Società.

DISTINTA DI GARA

Si fa presente a tutte le Società che è altamente consigliata la presentazione della distinta on-line estratta dall'apposita area Società LND.

Si comunica altresì che **dal 7 gennaio 2026** la presentazione della distinta di gara on-line estratta dall'area Società LND **è obbligatoria**.

MODALITA' DI COMPILAZIONE DISTINTA ONLINE

All'interno della propria **Area L.N.D. riservata** (<https://iscrizioni.lnd.it/>) è presente la funzione "**Liste di presentazione**" che permette la creazione delle cosiddette **distinte di gara** dei Campionati ai quali la Società risulti iscritta.

Dal menù **Liste di presentazione** cliccando **Campionati Regionali e Provinciali** verranno elencati tutti i Campionati ai quali la Società partecipa, selezionando l'icona con il pallone per la quale si desidera generare il documento, comparirà il calendario completo del Campionato scelto.

Cliccando l'**icona blu** con il **simbolo +** a fianco della relativa gara per la quale si vuole compilare la distinta, si accederà alla pagina in cui sarà possibile selezionare dal menù a sinistra gli **atleti presenti nel proprio organico**, nell'ordine numerico progressivo di maglia richiesto dal documento (numero 1, 2, 3 etc...).

Una volta selezionato, il calciatore verrà in automatico trasferito sulla distinta in fase di creazione, presente alla destra dello schermo. Selezionati tutti i calciatori da inserire nella distinta e, indicati anche gli atleti che svolgono il ruolo di capitano e vice capitano con la relativa spunta inserita in prossimità della voce "**Cap.**" e "**V.Cap.**", cliccando sull'icona blu -> presente nel menù in alto a destra, si passerà alla schermata in cui inserire le persone che accederanno al terreno di gioco (Allenatore, Allenatore in seconda, Dirigente Accompagnatore, Medico etc...).

Tramite il **menù a tendina** in corrispondenza dell'incarico si potrà, quindi, scegliere il proprio tesserato che andrà a ricoprire il relativo ruolo.

Terminato l'inserimento dei suddetti nominativi, sarà sufficiente cliccare sul tasto "**salva e stampa**", presente in calce alla pagina, per generare il documento di gara da sottoscrivere e consegnare il giorno della gara.

SVINCOLI EX ART. 117 BIS NOIF

Secondo quanto previsto dall'art. 117 Bis delle NOIF per la risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con calciatori/calciatrici non professionisti/e, "Giovani Dilettanti", "giovani di Serie" e dei calciatori/calciatrici di calcio a 5, vista la documentazione trasmessa al Comitato Regionale Marche, si dichiarano svincolati i seguenti calciatori a decorrere dal **07.01.2026**:

Matr.calc.	Calciatore	Nascita	Matr.soc.	Società
1094283	MACAROF FACUNDO GAB	29.11.1995	947459	SSDARL CIVITANOVESE CALCIO
3826072	ALLEGRETTI DIEGO	18.03.1992	700119	S.S. MATELICA CALCIO 1921 ASD
1077785	STRUPSCEKI ALEXANDER	12.09.2002	947047	A.S.D. SANGIUSTESE VP
6969335	FRATERNALI FRANCESCO	26.01.2005	16390	URBANIA CALCIO SSD ARL
7010046	FORESI FEDERICO	04.10.2003	917251	SSDARL ELPIDIENSE CASCINAR
5595823	DOCI LORENZO	24.06.1999	700600	A.S.D. VIS P.S.ELPIDIO C.FALERI
5830808	SANTORO LEONARDO	2507.2001	917164	C.S. LORETO A.S.D.
4621927	PACINI STEFANO	21.09.1995	700542	A.S.D. SANTA MARIA APPARENTE
6869418	ROCCHI PIETRO	08.09.2000	917667	A.S.D. CARPEGNA
4165208	PALLOTTA DANIELE	30.03.1992	28760	S.S. RUGGERO MANCINI PIORACO
5433675	CICCONI LORENZO	05.01.2000	28760	S.S. RUGGERO MANCINI PIORACO
6867288	LATINI ELIA	09.08.2003	700210	POL. RIPE SAN GINESIO A.S.D.

Secondo quanto previsto dall'art. 117 Bis delle NOIF per la risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con calciatori/calciatrici non professionisti/e, "Giovani Dilettanti", "giovani di Serie" e dei calciatori/calciatrici di calcio a 5, vista la documentazione trasmessa al Comitato Regionale Marche, si dichiarano svincolati i seguenti calciatori a decorrere dal **08.01.2026**:

Matr.calc.	Calciatore	Nascita	Matr.soc.	Società
7020183	ROTONDO MATTEO	25.12.2005	700622	M.C.C. MONTEGRANARO SSDRL
5300637	SIMONETTI FILIPPO	01.04.1999	60247	A.S.D. BELFORTESE R.SALVATO
4585971	PALMIERI FABIO	27.03.1992	922710	ELITE TOLENTINO S.S.D.R.L.
3162471	PIGNOLONI ERNESTO GIU	28.11.2005	910308	A.S.D. PORTA ROMANA

Secondo quanto previsto dall'art. 117 Bis delle NOIF per la risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con calciatori/calciatrici non professionisti/e, "Giovani Dilettanti", "giovani di Serie" e dei calciatori/calciatrici di calcio a 5, vista la documentazione trasmessa al Comitato Regionale Marche, si dichiarano svincolati i seguenti calciatori a decorrere dal **08.01.2026**:

Matr.calc.	Calciatore	Nascita	Matr.soc.	Società
7058528	COSIGNANI ANDREA	13.03.2006	947459	SSDARL CIVITANOVESE CALCIO
5136342	PALLADINI ALESSIO	14.12.1999	700622	M.C.C. MONTEGRANARO SSDRL
5562850	SANTAMARIANOVA GIULI	23.03.2002	915976	SERRANA 1933 A.S.D.
5297418	CIUCCI VITTORIO	12.12.2000	962237	A.S.D. AMATORI PORTO POTENZ

Secondo quanto previsto dall'art. 117 Bis delle NOIF per la risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con calciatori/calciatrici non professionisti/e, "Giovani Dilettanti", "giovani di Serie" e dei calciatori/calciatrici di calcio a 5, vista la documentazione trasmessa al Comitato Regionale Marche, si dichiarano svincolati i seguenti calciatori a decorrere dal **09.01.2026**:

Matr.calc.	Calciatore	Nascita	Matr.soc.	Società
6974711	MASULLO MATTIA	19.12.2003	61506	A.S.D. TAVULLIA VALFOGLIA
2137650	COLONNINI FRANCESCO	15.06.2005	921225	A.S.D. VIGOR MONTECOSARO C
2461076	CELLINI GIANLUCA	26.08.2007	36160	G.S. PALMENSE-FERMANA SSDA
7028460	RAFFAELI MATTIA	04.10.2005	72908	POL. CAMPOFILONE

AUTORIZZAZIONE EX ART. 34/3 N.O.I.F.

Vista la certificazione presentata in conformità all'art. 34/3 delle N.O.I.F. si concede l'autorizzazione, prevista al compimento del 14° anno di età per le calciatrici e al 15° anno di età per i calciatori, ai/alle seguenti calciatori/calciatrici:

DI PANCRAZIO FEDERICO nato 09.04.2010 700.092 C.U.S. ANCONA
MANINI TOMMASO nato 24.08.2010 700.092 C.U.S. ANCONA

TERMINI TESSERAMENTO, TRASFERIMENTO, SVINCOLO DILETTANTI S.S. 2025/2026

Si ricapitolano di seguito i termini di tesseramento, trasferimento e svincoli relativi alla S.S. 2025/2026 (cfr. Comunicato Ufficiale n° 474 emesso in data 09/05/2025 dalla Lega Nazionale Dilettanti).

	DA	A
NON PROFESSIONISTI	01/07/2025	31/03/2026
GIOVANI DILETTANTI	01/07/2025	13/05/2026
NON PROFESSIONISTI E GIOVANI DILETTANTI TESSERAMENTO DECADUTO AI SENSI ART. 117 BIS NOIF		31/01/2026
NON PROFESSIONISTI E GIOVANI DILETTANTI TESSERAMENTO DECADUTO AI SENSI ART. 110 NOIF		31/01/2026
NON PROFESSIONISTI E GIOVANI DILETTANTI TITOLARI DI CONTRATTO DI LAVORO SPORTIVO TESSERAMENTO DECADUTO A SEGUITO LODO COLLEGIO ARBITRALE		31/03/2026
TRASFERIMENTI TRA SOCIETA' DILETTANTISTICHE DI CALCIO A 5	02/01/2026	02/02/2026
TESSERAMENTO PROFESSIONISTI CHE HANNO RISOLTO CONTRATTO	01/07/2025	31/01/2026
TESSERAMENTO STRANIERI PROVENIENTI FEDERAZIONE ESTERA	01/07/2025	02/02/2026
RIENTRO DA FEDERAZIONE ESTERA CALCIATORE PROFESSIONISTA	01/07/2025	02/02/2026
RIENTRO DA FEDERAZIONE ESTERA CALCIATORE DILETTANTE	01/07/2025	02/02/2026
CONVERSIONE DEL TRASFERIMENTO TEMPORANEO IN DEFINITIVO (ART. 101 COMMA 5 NOIF)	02/01/2026	02/02/2026
SVINCOLO PER ACCORDO (ART. 108 NOIF)	01/07/2025	15/06/2026
RINNOVO TESSERAMENTO PRESSO SOCIETA' ATTUALE DI CALCIATORI IN SCADENZA AL 30/06/2026	15/05/2026	25/06/2026

TORNEI PRIMAVERILI ATTIVITA' DI BASE CALCIO A CINQUE

Si comunica che sono **aperte** le domande di iscrizione ai tornei in epigrafe, **DA EFFETTUARSI ESCLUSIVAMENTE CON MODALITÀ ON LINE** attraverso l'**"Area Società"** presente nel sito ufficiale della LND (www.lnd.it), dovranno essere trasmesse online a mezzo **firma elettronica**, entro e non oltre il giorno:

LUNEDI' 26 GENNAIO 2026, ORE 19:00

XN ESORDIENTI CALCIO A 5 XP PULCINI CALCIO A 5

MODALITA' OPERATIVE DI ISCRIZIONE

La **modulistica** debitamente compilata on-line, deve essere **obbligatoriamente trasmessa** (timbrata e firmata dal Presidente della Società) **a mezzo firma elettronica allegandovi il bonifico attestante il versamento della quota di iscrizione** così come risulta dalla pagina di riepilogo dei costi.

INIZIO CAMPIONATI

La Fase Primaverile dei Tornei Esordienti e Pulcini Calcio a Cinque avrà inizio **DOMENICA 8 FEBBRAIO 2026**.

“TORNEO DELLE DEBUTTANTI” DI CALCIO A 5 FEMMINILE U13-ATTIVITÀ FEMMINILE GIOVANILE A CARATTERE PROMOZIONALE

Il Coordinamento Federale Regionale Marche SGS viste le iscrizioni pervenute dalle società di seguito trascrive i gironi e il calendario del Torneo in epigrafe:

GIRONE -A-

ASD VILLA MUSONE CALCIO -SQ. A
POL.BOCA SEM SSD ARL – SQ. B
APD ANCONA WOMEN RESPECT 2001

GIRONE -B -

ASD VILLA MUSONE CALCIO -SQ. B
POL.BOCA SEM SSD ARL – SQ. A
APD LF JESINA AURORA

1^ GIORNATA – 18/01/2026

ASD VILLA MUSONE CALCIO -SQ. A - POL.BOCA SEM SSD ARL – SQ. B
POL.BOCA SEM SSD ARL – SQ. A - APD LF JESINA AURORA

2^ GIORNATA – 25/01/2026

APD ANCONA WOMEN RESPECT 2001 - ASD VILLA MUSONE CALCIO -SQ. A
ASD VILLA MUSONE CALCIO -SQ. B - POL.BOCA SEM SSD ARL – SQ. A

3^ GIORNATA – 01/02/2026

POL.BOCA SEM SSD ARL – SQ. B - APD ANCONA WOMEN RESPECT 2001
APD LF JESINA AURORA - ASD VILLA MUSONE CALCIO -SQ. B

FINALI 1°/2° posto – 3°/4° posto – 5°/6° posto (08/02/26)

Si sfideranno per la finale 1°/2° posto le prime classificate dei due gironi, per il 3°/4° posto le seconde classificate, per il 5°/6° posto le terze classificate.

La società ospitante sarà definita tramite sorteggio.

La classifica dei gironi viene stabilita in base ai punti ottenuti (3 punti vittoria, 1 punto pareggio) nelle 2 partite giocate; in caso di parità si calcola la differenza reti, poi il numero di goal realizzati ed infine il sorteggio.

SPORTELLO DELLE SOCIETÀ

Si ricorda alle Società che è attivo presso questo Comitato Regionale lo **SPORTELLO DELLE SOCIETÀ** che è operativo tutti i giorni.

Per accedervi è sufficiente inviare una mail con il proprio **quesito** o richiedere un **appuntamento** all'indirizzo mail **sportellomarche@Ind.it**

Il coordinatore e responsabile del servizio è l'Avvocato Giammario Schippa, Consigliere del Comitato Regionale Marche.

NOTIZIE SU ATTIVITA' AGONISTICA

CALCIO A CINQUE SERIE D

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Avv. Agnese Lazzaretti, con l'assistenza del Segretario Angelo Castellana, nella seduta del 09/01/2026, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 19/12/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

DANIELLO MATTIA (MONTELUPONE CALCIO A 5)

F.to IL SEGRETARIO
Angelo Castellana

F.to IL GIUDICE SPORTIVO
Agnese Lazzaretti

UNDER 19 CALCIO A 5 REGIONALE RISULTATI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 06/01/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 4 Giornata - R		
OSIMO FIVE	- U.MANDOLESI	5 - 5

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Avv. Agnese Lazzaretti, con l'assistenza del Segretario Angelo Castellana, nella seduta del 09/01/2026, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 8/ 1/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (III INFR)

LERRO DAVIDE (OSIMO FIVE)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

LUCIANI FRANCESCO (U.MANDOLESI)

MARANESI NICOLAS (U.MANDOLESI)

AMMONIZIONE (I INFR)

MARTINO MATTIA (OSIMO FIVE)

F.to IL SEGRETARIO

F.to IL GIUDICE SPORTIVO

Angelo Castellana

Agnese Lazzaretti

CLASSIFICA

GIRONE A

Squadra	PT	G	V	N	P	GF	GS	DR	PE
A.S.D. ACSS MONDOLFO C5	26	13	8	2	2	59	24	35	0
A.S.D. REAL FABRIANO	24	13	8	0	3	46	33	13	0
A.S.D. CHIARAVALLE FUTSAL	22	13	7	1	3	43	33	10	0
A.S. BULDOG T.N.T. LUCREZIA	21	13	6	3	2	44	34	10	0
A.S.D. DINAMIS 1990	20	13	6	2	4	49	40	9	0
A.S.D. PIETRALACROCE 73	16	13	5	1	6	42	37	5	0
A.P.D. VERBENA C5 ANCONA	9	13	3	0	9	35	57	-22	0
ASD.P. ALMA JUVENTUS FANO	6	13	1	3	8	46	65	-19	0
A.S.D. CSI GAUDIO	6	13	2	0	9	31	72	-41	0
sq.B CSI GAUDIO sq.B	0	13	0	0	0	0	0	0	0

GIRONE B

Squadra	PT	G	V	N	P	GF	GS	DR	PE
A.S.D. ACLI AUDAX MONTECOSARO C5	36	12	12	0	0	91	25	66	0
A.S.D. FUTSAL VIRE GEOSISTEM ASD	27	11	9	0	2	64	25	39	0
A.S.D. U.MANDOLESI	19	12	6	1	5	55	50	5	0
A.S.D. MONTELUPONE CALCIO A 5	16	12	5	1	6	60	68	-8	0
A.S.D. OSIMO FIVE	15	11	4	3	4	47	53	-6	0
U.S. TRE TORRI A.S.D.	15	11	5	0	6	37	44	-7	0
A.S.D. CANTINE RIUNITE CSI	10	11	3	1	7	28	53	-25	0
A.S.D. POLISPORTIVA ROSSO BLU	10	12	3	1	8	46	76	-30	0
SSDARL FIGHT BULLS CORRIDONIA	4	12	1	1	10	23	57	-34	0

UNDER 17 C5 REGIONALI MASCHILI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Avv. Agnese Lazzaretti, con l'assistenza del Segretario Angelo Castellana, nella seduta del 09/01/2026, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 5/11/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

TAGLIABRACCI ALEX (ITALSERVICE C5)

GARE DEL 21/12/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

ACCATTOLI DAVIDE (OSIMO FIVE)

F.to IL SEGRETARIO
Angelo Castellana

F.to IL GIUDICE SPORTIVO
Agnese Lazzaretti

UNDER 15 C5 REGIONALI MASCHILI

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE

GIRONE SA

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
25/01/2026	3 A	ACSS MONDOLFO C5 SQ.B *FCL*	SPORTFLY ARL	24/01/2026	11:00	15:30	

GIRONE SB

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
10/01/2026	1 A	C.U.S. MACERATA CALCIO A5	SPORTING GROTTAMMARE sq.B *FCL*	11/01/2026	18:30	11:00	PALESTRA C.SPORTIVO "DON BOSCO" MACERATA VIA ALFIERI SNC
31/01/2026	4 A	PASTADICAMERINO GAGLIOLE	SPORTING GROTTAMMARE		15:00	15:30	UNIVERS. "DRAGO E GENTILI" CAMERINO LOCALITA' LE CALVIE

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Avv. Agnese Lazzaretti, con l'assistenza del Segretario Angelo Castellana, nella seduta del 09/01/2026, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 22/10/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

CAPPONI CRISTIAN (ASCOLI CALCIO A 5)

GARE DEL 21/12/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

ZAMPONI GIORGIO (CANTINE RIUNITE CSI)

F.to IL SEGRETARIO
Angelo Castellana

F.to IL GIUDICE SPORTIVO
Agnese Lazzaretti

* * *

Il versamento delle somme relative alle ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale deve essere effettuato entro il **19 gennaio 2026** a favore di questo Comitato Regionale mediante bonifico bancario da versare alle seguenti coordinate:

BNL – ANCONA

Beneficiario: F.I.G.C. Lega Nazionale Dilettanti
IBAN: IT 81 E 01005 02600 0000 0000 8868

Eventuali reclami con richieste di copia dei documenti ufficiali avverso le decisioni assunte con il presente Comunicato dovranno essere presentati, ai sensi dell'art. 76 C.G.S., alla:

F.I.G.C. – Corte Sportiva di Appello Territoriale
Via Schiavoni, snc – 60131 ANCONA (AN)
PEC: csat-tft@pec.figcmarche.it

Il pagamento del contributo di reclamo dovrà essere effettuato:

- Tramite Addebito su Conto Campionato
- Tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Marche F.I.G.C. – L.N.D.
- Tramite Bonifico Bancario IBAN FIGC: I IT 81 E 01005 02600 0000 0000 8868

ERRATA CORRIGE

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D, GIRONE “D”

A seguito di ordinaria attività di ricontrollo degli atti in nostro possesso, nel Comunicato Ufficiale n° 63 del 23/12/2025 è stata omessa la pubblicazione della sanzione disciplinare dell'ammonizione comminata al calciatore della Società MONTELUPONE CALCIO A 5, Sig. DANIELLO MATTIA nel corso della gara ACADEMY CIVITANOVESE – MONTELUPONE CALCIO A 5 disputata il 19/12/2025 come da relativo paragrafo del presente Comunicato Ufficiale.

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE UNDER 17, GIRONE “A”

A seguito di ordinaria attività di ricontrollo degli atti in nostro possesso, nel Comunicato Ufficiale n° 42 del 07/11/2025 è stata omessa la pubblicazione della sanzione disciplinare dell'ammonizione comminata al calciatore della Società ITALSERVICE C5, Sig. TAGLIABRACCI ALEX nel corso della gara POL.CAGLI SPORT ASSOCIATI – ITALSERVICE C5 disputata il 05/11/2025 come da relativo paragrafo del presente Comunicato Ufficiale.

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE UNDER 17, GIRONE “B”

A seguito di ordinaria attività di ricontrollo degli atti in nostro possesso, nel Comunicato Ufficiale n° 63 del 23/12/2025 è stata omessa la pubblicazione della sanzione disciplinare dell'ammonizione comminata al dirigente della Società OSIMO FIVE, Sig. ACCATTOLI DAVIDE nel corso della gara C.U.S. ANCONA sq.B – OSIMO FIVE disputata il 21/12/2025 come da relativo paragrafo del presente Comunicato Ufficiale.

A seguito di ordinaria attività di ricontrollo degli atti in nostro possesso, nel Comunicato Ufficiale n° 63 del 23/12/2025 è stato erroneamente sanzionato con l'**ammonizione** (l'infr.) il calciatore della Società CANTINE RIUNITE CSI, Sig. **ZAMPONI GIORGIO: provvedimento che deve intendersi revocato con effetto immediato.**

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE UNDER 15, GIRONE “B”

A seguito di ordinaria attività di ricontrollo degli atti in nostro possesso, nel Comunicato Ufficiale n° 36 del 24/10/2025 è stata omessa la pubblicazione della sanzione disciplinare dell'ammonizione comminata al calciatore della Società ASCOLI CALCIO A 5, Sig. CAPPONI CRISTIAN nel corso della gara OSIMO FIVE – ASCOLI CALCIO A 5 disputata il 22/10/2025 come da relativo paragrafo del presente Comunicato Ufficiale.

A seguito di ordinaria attività di ricontrollo degli atti in nostro possesso, nel Comunicato Ufficiale n° 63 del 23/12/2025 è stata omessa la pubblicazione della sanzione disciplinare dell'ammonizione comminata al calciatore della Società CANTINE RIUNITE CSI, Sig. ZAMPONI GIORGIO nel corso della gara GROTTACCIA 2005 – CANTINE RIUNITE CSI disputata il 21/12/2025 come da relativo paragrafo del presente Comunicato Ufficiale.

DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERR.

CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE
PRESSO IL COMITATO REGIONALE MARCHE

TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 126 – RIUNIONE DEL 29 DICEMBRE 2025

Reclamo n. 35/CSAT 2025/2026
Decisione n. 35/CSAT 2025/2026

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da Avv. Piero Paciaroni, presidente,
Dott. Lorenzo Casagrande Albano, componente,
Avv. Francesco Paoletti – componente,
Dott.ssa Donatella Bordi – componente,
nella riunione del 29 dicembre 2025 in modalità telematica, con l'assistenza del Segretario Alver Torresi, a seguito del reclamo n° 35 promosso dalla società A.S.D. BORGOROSSO TOLENTINO in data 20/12/2025 avverso la sanzione sportiva della squalifica per n° 4 (quattro) gare effettive al calciatore BARDHO KLEVIS applicata dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul C.U. n° 59 Calcio a Cinque del 20/12/2025,
- esaminati tutti gli atti e le norme in materia;
- letti il preannuncio ed il reclamo;
- relatore Piero Paciaroni;
- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,
ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

In data 20/12/2025 la società A.S.D. BORGOROSSO TOLENTINO ha promosso reclamo avverso la sanzione sportiva della squalifica per n° 4 (quattro) gare effettive al calciatore BARDHO KLEVIS applicata dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul C.U. n° 59 Calcio a Cinque del 20/12/2025, chiedendo la riduzione della sanzione in misura equamente rapportata all'effettiva gravità dei fatti in esame.

La reclamante ha giustificato la propria richiesta, chiedendo che "... venga riconosciuto all'atleta Bardho, pur responsabile di una condotta non consona, l'attenuante di aver reagito ad un fatto giusto altrui, poiché in primis ha preso le difese del compagno che era a terra dolorante a seguito della testata ricevuta e successivamente ha reagito all'aggressione subita oltre che dal portiere avversario, anche da tutta la panchina della squadra di casa. "

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente rammentato che l'art. 61 del Codice di Giustizia Sportiva stabilisce che: " *I rapporti degli ufficiali di gara ...fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.* ".

Alla luce di quanto refertato dal direttore di gara la Corte ritiene che il reclamo vada accolto e che la sanzione da applicare sia quella della squalifica per 3 giornate di gara: ciò in quanto la lettura del referto, pur escludendo che il BARDHO abbia reagito ad un fatto ingiusto altrui, si è reso protagonista di una condotta violenta per la quale l'art. 38 CGS prevede la sanzione della squalifica per tre giornate.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo e, per l'effetto, riduce la squalifica al calciatore Sig. BARDHO KLEVIS a 3 (tre) giornate effettive.

Dichiara non dovuto il contributo di cui all'art. 48 CGS e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 29 dicembre 2025.

Il Presidente e Relatore
Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 5 gennaio 2026

Il Segretario
Alver Torresi

Reclamo n. 40/CSAT 2025/2026
Decisione n. 40/CSAT 2025/2026

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da Avv. Piero Paciaroni, presidente,
Dott. Lorenzo Casagrande Albano, componente,
Avv. Francesco Paoletti – componente,
Dott.ssa Donatella Bordi – componente,
nella riunione del 29 dicembre 2025 tenutasi in modalità telematica, con l'assistenza del Segretario Alver Torresi, a seguito del reclamo n° 40 promosso dalla società A.S.D. POLISPORTIVA VICTORIA in data 22/12/2025 avverso la sanzione sportiva dell'inibizione fino al 15/04/2026 al dirigente CHIARIOTTI LUCA applicata dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul C.U. n° 59 Calcio a Cinque del 17/12/2025,
- esaminati tutti gli atti e le norme in materia;
- letti il preannuncio ed il reclamo;
- sentita la reclamante alla richiesta audizione;
- relatore Lorenzo Casagrande Albano;
- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,
ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

In data 22/12/2025 la società A.S.D. POLISPORTIVA VICTORIA ha proposto reclamo avverso la sanzione sportiva dell'inibizione fino al 15/04/2026 al dirigente CHIARIOTTI LUCA applicata dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul C.U. n° 59 Calcio a Cinque del 17/12/2025, chiedendo l'annullamento della sanzione o, in via subordinata, la riduzione della stessa.

La reclamante ha giustificato la propria richiesta, affermando che il CHIARIOTTI avrebbe reagito ad una aggressione fisica da egli subita dal calciatore n. 15 della squadra avversaria, "tentando istintivamente di divincolarsi al solo scopo di sottrarsi alla presa" per cui "in tale frangente, senza alcuna volontà offensiva, non sferrava tre calci al volto del giocatore, come erroneamente riferito, bensì allungava una gamba nel tentativo di liberarsi e fuggire. Tuttavia, nel compiere tale istintivo gesto, colpiva accidentalmente il giocatore avversario nella zona lombare della schiena...".

Nella richiesta audizione la reclamante ha ribadito la propria versione dei fatti in relazione al comportamento tenuto dal CHIARIOTTI.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente rammentato che l'art. 61 del Codice di Giustizia Sportiva stabilisce che: *"I rapporti degli ufficiali di gara ...fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare."*

Dalla lettura del referto si evince che il CHIARIOTTI ha messo in atto il grave comportamento ascrittigli ovvero *"Spingeva dunque il calciatore n. 15 della squadra avversaria, che cadeva a terra, dopodichè gli dava 3 calci all'altezza del volto, procurandogli evidente dolore e un grosso eritema su tutto il lato sinistro del volto."*

Dal referto peraltro non emerge in alcun modo che il CHIARIOTTI abbia reagito ad un'aggressione fisica da parte del calciatore avversario.

Quindi il dirigente va equamente sanzionato in base a quanto prevede la normativa in materia di condotta violenta nei confronti dei calciatori della squadra avversaria.

In merito l'art. 38 CGS (Condotta violenta dei calciatori) prevede una squalifica minima di 5 giornate nel caso di particolare gravità della condotta, fattispecie che sicuramente ricorre nel caso in esame; in casi similari la normativa prevede che ai dirigenti vada applicata una sanzione raddoppiata rispetto a quella prevista per i giocatori per cui la sanzione minima da irrogare al CHIARIOTTI risulta essere pari ad almeno 10 giornate di squalifica, pari a due mesi e mezzo di inibizione.

Alla luce di tutto ciò, la Corte pertanto ritiene giusto ridurre la sanzione applicata al dirigente alla inibizione fino al 28 febbraio 2026.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo e, per l'effetto, riduce l'inibizione al dirigente Sig. CHIARIOTTI LUCA al 28/02/2026.

Dichiara non dovuto il contributo di cui all'art. 48 CGS e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 29 dicembre 2025.

Il Relatore
Lorenzo Casagrande Albano

Il Presidente
Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 5 gennaio 2026

Il Segretario
Alver Torresi

* * *

ORARIO UFFICI, RECAPITI TELEFONICI, E-MAIL

L'orario di apertura degli uffici del Comitato Regionale Marche è il seguente:

GIORNO	MATTINO	POMERIGGIO
Lunedì	Chiuso	15.00 – 17.00
Martedì	10.00 – 12.00	Chiuso
Mercoledì	Chiuso	Chiuso
Giovedì	10.00 – 12.00	Chiuso
Venerdì	Chiuso	Chiuso

E' comunque attivo durante i suddetti orari, salvo assenza degli addetti, anche il servizio telefonico ai seguenti numeri:

Ufficio Segreteria Generale	071/28560404	cr.marche01@Ind.it
Ufficio Calcio a Cinque	071/28560407	c5marche@Ind.it
Ufficio Amministrazione	071/28560322	cr.marche02@Ind.it
Ufficio Tesseramento	071/28560408	
Ufficio Emissione Tessere	071/28560401	
Ufficio Rappresentative	071/28560407	rappresentative.marche@Ind.it
Sportello delle Società		sportellomarche@Ind.it
Fiduciario Impianti Sportivi		fiduciariocampi.marche@Ind.it
Corte Sportiva d'Appello Territoriale		csat-tft@pec.figcmarche.it

IBAN COMITATO REGIONALE MARCHE

IT81E0100502600000000008868
 BNL ANCONA – CORSO STAMIRA
 Beneficiario: F.I.G.C. Lega Nazionale Dilettanti

Pubblicato in Ancona ed affisso all'albo del Comitato Regionale Marche il 09/01/2026.

**Il Responsabile Regionale Calcio a Cinque
 (Marco Capretti)**

**Il Presidente
 (Ivo Panichi)**